



SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PRINCIPALI MISURE, ADEMPIMENTI E SCADENZE DEI SERVIZI TECNICI, FISCALI E PAGHE

AGGIORNATO AL 21.11.2025 - A CURA DI CIA ROMAGNA

SETTORE FINANZIARIO – SETTORE CREDITO	PAG. 2
CAA	PAG. 3
SETTORE PREVIDENZIALE – PATRONATO	PAG. 20
MULTIFUNZIONALITÀ	PAG. 20

N.B. OCCORRE CHE GLI INTERESSATI SI RIVOLGANO AGLI UFFICI CIA CON UN ANTICIPO DI ALMENO 30 GIORNI RISPETTO ALLE SCADENZE DI BANDI, GARE, AVVISI.

SI RACCOMANDA A CHI GESTISCE IN AUTONOMIA LA PEC DI TENERLA CONTROLLATA.

[illegible]

ATTIVITÀ CAA

Soggetti interessati	Adempimento Misura	Agevolazioni	Cosa fare
Aziende Agricole	Pagamento canoni pozzi e attingimenti superficiali	Si ricorda per chi non ha ancora versato il canone annuale di regolarizzarsi il prima possibile	Nessuna formalità
Aziende Agricole	Abbruciamenti regola generale	L'abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli deve essere realizzato sul luogo di produzione, raggruppando il materiale in piccoli cumuli e in quantità non superiori a tre metri steri per ettaro per giorno. L'abbruciamento è consentito esclusivamente per la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali. Gli abbruciamenti dovranno essere eseguiti con modalità atte a evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti. Il terreno su cui si effettua l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco, si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento e in giornate particolarmente umide; ciò è obbligatorio in particolare nei boschi, nei terreni saldi e nei terreni saldi arbustati o cespugliati, nei castagneti da frutto, nelle tartufaie controllate e coltivate, negli impianti di arboricoltura da legno (compresi i pioppeti), o a distanza minore di 100 m dai loro margini esterni. Nella fase di attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale l'attività di abbruciamento dei residui vegetali da lavorazioni agricole e forestali in prossimità di boschi, castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pipietti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 m dal loro margine esterno, sono consentite in assenza di vento e solo la mattina fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità. I fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00. L'abbruciamento dei residui vegetali delle lavorazioni agricole e forestale è ovunque vietato nei periodi e nelle aree in cui viene dichiarata la "grave pericolosità per gli incendi boschivi". Gli abbruciamenti possono essere comunicati telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051 o inviando un'e-mail all'indirizzo "so.emiliaromagna@vigilfuoco.it" o utilizzando	

		<u>l'apposito applicativo web</u> , ed effettuato entro 48 ore dall'avviso.	
Aziende Agricole	Abbruciamenti Nel periodo dal 1° Ottobre al 31 Marzo in applicazione del PAIR 2030	Dal 1° ottobre al 31 marzo nei Comuni zona pianura est, pianura ovest, e agglomerato di Bologna entreranno in vigore le misure previste dalla Regione Emilia-Romagna per salvaguardare la qualità dell'aria. In questo periodo vige il divieto di abbruciamento dei residui vegetali. PIANURA OVEST e PIANURA EST e agglomerato di Bologna: soltanto nei periodi 1°ottobre-31ottobre e 1°marzo-31 marzo, è ammessa una deroga per soli due giorni per ogni proprietario o possessore del terreno, valida nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria (strade pubbliche e private, percorribili da veicoli idonei alla raccolta di residui vegetali). La deroga sarà esclusivamente consentita nei giorni in cui le misure del bollettino "Liberiamo l'aria" lo consentono (bollino verde). Sul sito di ARPAE (https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali) da oggi è possibile consultare il bollettino emesso nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì entro le ore 11. Questo implica, sempre per le zone di PIANURA EST ed OVEST e l'agglomerato di Bologna il divieto assoluto di abbruciamento nel periodo che va dal 1° novembre al 29 febbraio. Ma ATTENZIONE: Se i Comuni situati nella PIANURA OVEST, EST e AGGLOMERATO DI BOLOGNA sono presenti nell'elenco dei Comuni svantaggiati, allora, l'attività di abbruciamento, compatibilmente col bollettino e le modalità di abbruciamento prescritte, i due giorni di Deroga sono sempre consentiti, previa comunicazione anche dal 1° novembre al 29 febbraio. APPENNINO" zona montana o zona agricola svantaggiata": l'abbruciamento, dal 1° ottobre al 30 aprile, non ha limitazioni se non l'obbligo di comunicazione e il rispetto della distanza almeno di 100 metri da boschi castagneti, tartufaie ed altri impianti di arboricoltura. Si ricorda che in caso di previsione di sfioramento del limite delle PM10 non è possibile chiedere la deroga per gli abbruciamenti (max 2 per l'intero periodo). Per chi intende procedere in deroga deve obbligatoriamente comunicare preventivamente l'attività di abbruciamento nei seguenti modi: Telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051; tramite la Web App: https://protezionecivile.regione.emilia-	

		romagna.it/rischi-previsione-prevenzione/comunicare-un-abbruciamento-controllato ; inviando una e-mail all'indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it indicando sempre le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione. La deroga può essere richiesta solo nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria.	
Aziende Agricole	Abbruciamenti per difesa fitosanitaria da colpo di fuoco batterico (Erwinia Amylovora)	Tali abbruciamenti, per il contenimento del colpo di fuoco batterico, possono essere eseguiti previa trasmissione di una comunicazione, debitamente compilata e firmata, all'indirizzo mail del Servizio Fitosanitario (omp1@regione.emilia-romagna.it), con allegate anche fotografie utili al riconoscimento dei sintomi della malattia nel materiale vegetale da bruciare. L'abbruciamento, al fine di consentire eventuali controlli sul materiale vegetale da bruciare perché infetto, potrà iniziare solo il terzo giorno dall'invio della comunicazione. Gli abbruciamenti sono effettuati nelle giornate in cui non sono state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n.33/2021, cioè quando il bollettino "liberiamolaria", emesso da Arpae, non indica allerta smog e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/sorveglianza/abbruciamenti	Per informazioni rivolgersi telefonicamente o via mail all'ufficio Cia di riferimento.
Azienda agricola	PAIR 2030 limitazione distribuzione liquame e digestato non palabile Dal 01/10 al 31/03	A partire dall'entrata in vigore del presente PAIR, nelle zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato, sarà quindi obbligatorio adottare, per la distribuzione di liquami e del digestato non palabile su terreni con pendenza media minore del 15%, sistemi di erogazione a pressione non superiore alle 2 atmosfere all'uscita del sistema di distribuzione, tali da non determinare la polverizzazione del getto (o tecniche a maggiore efficacia nel contenimento delle emissioni). Fermo restando quanto sopra indicato, il PAIR 2030 introduce anche, a partire dalla sua entrata in vigore, l'obbligo di interrimento dei liquami e del digestato non palabile entro le 12 ore dallo spandimento nelle zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato, dal 1° ottobre al 31 marzo, fatta eccezione per terreni con copertura vegetale in atto o con semina già effettuata. Rimangono validi i divieti di cui al Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato	

		e delle acque reflue, previsti all'art. 17 <i>“Periodi di divieto della distribuzione”</i> compresi quelli comunicati anche tramite l'emissione del Bollettino nitrati, emesso da ARPAE ogni lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi di novembre, gennaio e febbraio. In caso di attivazione delle misure emergenziali per il rischio di superamento del valore limite giornaliero di PM10 nel periodo compreso fra il 1° ottobre ed il 31 marzo di ciascun anno, come stabilito al punto 1, lettera d), punto iv) della DGR 1412/2017 e successivamente modificato con DGR 33/2021, il PAIR 2030 conferma, nelle zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, il divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dai suddetti divieti le seguenti tecniche: • spandimento con iniezione diretta al suolo; • interrimento immediato contestuale alla distribuzione, con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; • fertirrigazione con liquami diluiti (contenuto in sostanza secca minore del 2%) e frazione liquida chiarificata generata dal trattamento di separazione meccanica dei liquami e del digestato. Sono ammesse la microirrigazione (a goccia) e la subirrigazione; • spandimento a bande, operato da barre orizzontali provviste di tubi rigidi terminanti con una scarpetta metallica di distribuzione a contatto con la superficie del suolo, cd. <i>Trailing shoe</i>; • Su terreni con coltura in atto o seminata, inclusi i prati, spandimento rasoterra a bande o iniezione superficiale a solchi aperti o a solchi chiusi; • iniezione diretta a solchi chiusi a profondità superiore ai 10 cm.	
Aziende Agricole – vendita legname	Albo regionale delle imprese forestali	Le imprese che commercializzano legname devono essere iscritte ai relativi albi Regionali A -C o Nazionali An-Bn- Cn. Le aziende agricole possono iscriversi al C o Cn. Per iscrivere al relativo albo, i titolari delle imprese o un dipendente a tempo indeterminato dovranno dimostrare di avere frequentato il corso di “Unità di Competenza “Taglio, allestimento del legname”. https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/albo-imprese-forestali Le aziende agricole non risultano obbligate all'iscrizione ai predetti albi quando eseguono operazioni di taglio ed eventuale commercializzazione di legname derivante dalle superfici boscate in conduzione (proprietà, affitto ecc)	Per informazioni rivolgersi agli uffici CAA Cia della propria zona

		Per queste rimane comunque obbligatoria l'iscrizione annuale al registro nazionale RIL. Risulta comunque non obbligatoria l'iscrizione per le seguenti casistiche: a) per attività nei settori di cui al comma 1 che non comportino il taglio della vegetazione arborea e arbustiva presente in bosco; b) per l'esecuzione di interventi forestali effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli per utilizzazioni su terreni boscati in gestione alla propria azienda; c) per i tagli negli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio lungo, pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve; d) per le utilizzazioni effettuate dagli aventi diritto nei terreni soggetti ad uso civico nell'esercizio del proprio diritto di legnatico; e) per le cure colturali, gli interventi di miglioramento nei castagneti da frutto ed il recupero alla coltivazione dei castagneti; f) per tagli di autoconsumo e per interventi minuti di manutenzione forestale effettuati dai proprietari o dai possessori delle superfici boscate; g) per la raccolta del legname trasportato o depositato naturalmente in aree demaniali.	
Aziende agricole	Iscrizione Registro imprese legno RIL per gli adempimenti al regolamento EUTER relativo alla commercializzazione del legno.	Tutte le aziende che immettono sul mercato legno o prodotti da esso derivati. (no autoconsumo) L'iscrizione ha validità annuale sino al 15 gennaio dell'anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno a meno che non risultano essere già iscritti all'albo regionale – costo 20 euro anno Le sanzioni previste per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori va da un minimo da 500 a 1.200 Euro, per chi non tiene il registro o lo conserva per almeno 5 anni è prevista una sanzione da un minimo di 150 a un massimo di 1.500 Euro. <u>Per l'anno 2025 sarà possibile presentare l'iscrizione a partire dal 16 gennaio 2025 e comunque prima della "prima" commercializzazione della legna.</u> L'iscrizione alle categorie An, Bn, Cn dell'albo regionale delle imprese forestali della Regione Emilia – Romagna, riconosciute a livello nazionale esonerano le imprese dall'annuale iscrizione al Registro delle imprese dalla annuale iscrizione al registro imprese legno RIL per gli adempimenti al regolamento EUTER relativo alla commercializzazione del legno. Sono comunque obbligate entro il 15/02/2025 di comunicare alla Regione attraverso l'apposito portale, utilizzando lo SPID, i quantitativi di legname commercializzato nel 2024. https://alboforestale.regione.emilia-romagna.it/	Per informazioni rivolgersi agli uffici CAA Cia della propria zona

		<u>In assenza di comunicazione s'intende che l'azienda non ha commercializzato prodotti legnosi nel 2024.</u>	
Aziende agricole	RENTRI, Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti	Con l'entrata in vigore del Decreto n. 59/2023, è stato introdotto il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) che punta ad una gestione digitale di tutte le attività connesse alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Per quanto riguarda il mondo agricolo, in base all'art. 12 comma 9 del DM n. 59 del 2023, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti, solo se producono rifiuti pericolosi mentre non sono tenuti all'iscrizione se producono solo rifiuti non pericolosi perché non rientrano nelle categorie previste dall'articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g) D.Lgs 152/2006. Ovvero rifiuti prodotti nell'ambito di lavorazioni artigianali e/o industriali e derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti della potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, delle fosse asettiche e della rete fognarie con più di 10 dipendenti. I rifiuti speciali pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono: - oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (EER 130205*); - batterie esauste (EER 160601*); - veicoli e macchine da rottamare (EER 160104*); - fitofarmaci non più utilizzabili (EER 020108*); - contenitori di fitofarmaci non bonificati (EER 150110*); - farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (EER 180205*). L'iscrizione avviene in base alle seguenti finestre temporali in base al numero dei dipendenti. Per numero di dipendenti viene considerato il n° unità lavorativa con contratto di lavoro subordinato che percepiscono una remunerazione presenti nell'anno precedente all'iscrizione. Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive. Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all'impresa e non alla singola unità locale. Qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell'iscrizione al RENTRI o anche al momento	Per informazioni rivolgersi agli uffici CAA Cia della propria zona

		del pagamento del contributo annuale. Per Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 50 dipendenti: a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025; Per Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e fino ai 50: a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025; Per tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all'iscrizione: a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026. L'iscrizione prevede un costo di segreteria paria a 10,00€ più un contributo annuale che varia da: imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva; imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva; tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva. Il Pagamento può essere effettuato tramite piattaforma PagoPA (quindi sia on line che con bollettini pagabili anche presso ricevitorie) da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno. I produttori possono delegare associazioni di categoria o società di servizi di loro emanazione, gestori del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta a trasmettere i dati. Il primo accesso deve essere comunque fatto dal rappresentante legale dell'azienda con il proprio SPID. La delega può avvenire in due modi: • il produttore, in fase di iscrizione, indica il delegato, a sua volta già iscritto al RENTRI. • il delegato inserisce i nominativi dei produttori che confermano la richiesta di delega. La delega comprende l'iscrizione al RENTRI e la trasmissione dei dati dei registri di carico e scarico (non obbligatori per le aziende agricole ai sensi del l'art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006) e dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR). Fino al 13/02/2026 i FIR sono ancora cartacei e vengono solo vidimati elettronicamente dal RENTRI. Dopo il 13/02/2026 dovranno essere obbligatoriamente inviati al RENTRI in modalità on line. L'obbligo di iscrizione al RENTRI, che riguarda esclusivamente le imprese agricole che producono rifiuti	
--	--	--	--

		pericolosi, non va ad arrecare modifiche sostanziali sulle modalità adottate sino ad oggi dalle aziende agricole, salvo la necessità di iscriversi e di pagare annualmente il relativo contributo. Le aziende agricole non hanno quindi l'obbligo della tenuta dei registri di carico/scarico dei rifiuti, ma solo della: a) la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi; b) la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta. Con l'iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli pertanto, saranno sempre solo obbligati all'emissione del FIR in modalità telematica e tracciabile ed l'invio dello stesso al RENTRI. Le aziende agricole che non producono rifiuti pericolosi, non sono tenute all'iscrizione ma potevano registrarsi al RENTRI dal 13 febbraio 2025 e saranno obbligati all'Emissione del solo FIR (formulario identificazione rifiuti). La registrazione è obbligatoria prima dello smaltimento di un rifiuto non pericoloso. In caso di rifiuti non pericolosi l'azienda può smaltire attraverso la registrazione del trasportatore (es. Cascina Pulita) che emetterà il relativo FIR. Se l'azienda produce un rifiuto pericoloso dovrà iscriversi al RENTRI prima del relativo smaltimento. Nel frattempo è possibile rivolgersi al proprio circuito di raccolta o agli uffici CIA di riferimento per avere maggiori dettagli. Inoltre, il Ministero dell'ambiente ha predisposto un sito specifico dedicato alla piattaforma RENTRI; dove accedendo al seguente link sono disponibili ulteriori informazioni https://www.rentri.gov.it/it.	
Aziende agricole	Comunicazione annuale di coltivazione di patata per i produttori iscritti al ROUP (commercializzazione patate all'ingrosso)	30 aprile di ogni anno scadenza annuale per l'invio della comunicazione annuale di coltivazione. La comunicazione deve essere inviata per PEC al seguente indirizzo omp1@postacert.regione.emilia-romagna	Per informazioni rivolgersi agli uffici CAA Cia della propria zona
Aziende agricole	Produttori biologici richiesta seme	MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'UTILIZZO DI MATERIALE DI PROPAGAZIONE BIOLOGICO IN LISTA ROSSA Gli operatori biologici hanno l'obbligo di utilizzo	Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia di

	per varietà in lista Rossa – manifestazione di interesse	di sementi certificate biologiche, salvo indisponibilità in commercio della specie richiesta per la quale è possibile presentare una richiesta di Deroga. In particolare si ricorda che una speciale commissione tecnica, nominata dal Mipaaf, ha distinto le varietà in tre liste, in base alla disponibilità sul mercato di semente biologica: Lista rossa / Specie e varietà che presentano materiale biologico in commercio sufficiente e per le quali non è concessa nessuna deroga. Lista gialla / Specie e varietà che presentano materiale biologico in commercio sufficiente caso per caso e per le quali la Deroga è concessa caso per caso. Lista verde / Specie e varietà che NON presentano materiale biologico in commercio sufficiente e quindi sono soggette a Deroga immediata generalizzata. Già dal 2018 sono entrate in lista rossa erba medica e trifoglio alessandrino. Con la Circolare Mipaaf n. 0135555 del 23 marzo 2022, il Ministero – su indicazione del “Gruppo di esperti” (nominato con Decreto Ministeriale 16835 del 18 marzo 2018) – ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2023 sono entrate in lista rossa le seguenti specie: 1. frumento duro; 2. Frumento tenero; 3. orzo; 4. avena comune e bizantina; 5. farro dicocco e farro monococco. Per le specie in lista rossa, in caso di non disponibilità sul mercato per tutte le varietà, qualora non si possa reperire semente o materiale di propagazione biologico è consentito, previa richiesta in BDSB, di utilizzare materiale non biologico purché non trattato con concianti e prodotti fitosanitari non consentiti in agricoltura biologica (regolamenti CE sull’agricoltura biologica 834/2007 e 889/2008) e purché non ottenuto con l’uso di Organismi Geneticamente Modificati o prodotti derivanti da essi. Al fine di garantire agli operatori una quantità adeguata di semente bio per le colture in Lista rossa le ditte sementiere hanno necessità di programmare con congruo anticipo le semine del prodotto potenzialmente necessario alle aziende. La circolare ministeriale ha quindi stabilito che gli operatori biologici, che intendano utilizzare la Banca Dati Sementi Biologiche – BDSB (disponibile su SIAN) per l’approvvigionamento delle sementi bio, devono presentare su SIAN una Manifestazione di interesse per l’uso della semente Biologica obbligatoriamente entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. La manifestazione d’interesse presentata entro il 30/06/, deve fare riferimento alle specie che l’operatore bio ha in programma di seminare/trapiantare nell’anno successivo, in particolare: per le colture primaverili estivi a marzo/aprile/maggio; per le colture autunno-vernine a	Riferimento
--	--	---	--------------------

		ottobre-dicembre. Le informazioni richieste per la compilazione della Manifestazione d'interesse sono sostanzialmente: specie; varietà; quantità; tempo limite di consegna; specifiche tecniche qualitative. L'operatore che non presenta la Manifestazione d'interesse entro i termini, in caso di indisponibilità del seme bio delle specie varietà in Lista rossa, non potrà chiedere la Deroga e a controllo dell'OdC sarà esitata con una non conformità e conseguente Diffida. Si invitano i produttori biologici a recarsi presso il proprio ufficio Cia di zona con le informazioni necessarie per la presentazione della manifestazione d'interesse.	
Aziende Agricole	Registro telematico giacenze dei cereali	Sono obbligati a detenere il registro le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, acquisiscono o cedono, a qualsiasi titolo, uno o più prodotti cerealicoli quali: • Frumento duro; • Frumento tenero e segalato; • Mais; • Orzo; • Farro; • Segale; • Sorgo; • Avena; • Miglio e scagliola; ovvero, • Le imprese agricole che stoccano i cereali presso la propria azienda; • Le strutture private o associative di stoccaggio Non sono tenuti all'obbligo: • Gli operatori delle imprese di seconda trasformazione e i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell'ambito di attività commerciali; • Le imprese che svolgono in via prevalente l'attività di allevamento; • Le imprese che producono mangimi; • I quantitativi di cereali reimpiegati per usi aziendali (Es. Semina); • I Cerali destinati alla filiera sementiera; • I prodotti stoccati in strutture private o associative all'atto della trebbiatura Le operazioni di registrazione di carico e scarico devono essere effettuate in ciascun trimestre se raggiungono i quantitativi minimi per anno solare di: • 40 tonnellate per il frumento tenero;	L'obbligo del registro è scattato dallo scorso 31 luglio 2025. Le registrazioni vanno effettuate trimestralmente, ovvero entro il 20° giorno successivo alla chiusura del trimestre. Per quanto concerne la campagna 2025/2026 le scadenze saranno: • Trimestre e Luglio-Agosto-Settembre, chiusura trimestre 30 settembre, registrazione entro il 20 ottobre 2025. (si evidenzia fin da subito che si sta lavorando per una proroga di tale data e/o quanto meno ad una non penalizzazione

		• 30 tonnellate per il frumento duro; • 80 tonnellate per il mais; • 40 tonnellate per l'orzo; • 60 tonnellate per il sorgo; • 30 tonnellate per l'avena; • 30 tonnellate per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola; La sanzione amministrativa pecuniaria prevede il pagamento di una somma compresa tra 500 e 4.000 euro in funzione dell'inadempienza constatata. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l'autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative.	per la registrazione tardiva del dato) • Trimestre e Ottobre-Novembre-Dicembre, chiusura trimestre 31 dicembre, registrazione entro il 20 gennaio 2026; • Trimestre e Gennaio-Febbraio-Marzo, chiusura trimestre 31 marzo, registrazione entro il 20 aprile 2026; • Trimestre e Aprile-Maggio-Giugno, chiusura trimestre 30 giugno, registrazione entro il 20 luglio 2026
Aziende Agricole	Ordinanza commissarial e 11/2023 e ordinanza commissarial e. 52/2025 alluvione 2023-2024	Come riportato nell'articolo 2 dell'ordinanza, si prevede nei limiti delle risorse stanziare di cui all'art. 20-sexies del D.L. 61/2023, il riconoscimento di un indennizzo fino al 100% delle spese ammissibili, con le modalità sotto riportate a seconda dell'entità dei danni subiti e riportati in perizia asseverata o nei casi giurata: · se il danno riconosciuto non supera la somma di 40.000,00 euro, l'erogazione avverrà nel limite del 50% del totale del contributo concesso a titolo di anticipazione, mentre la restante parte sarà erogata a conclusione della rendicontazione finale delle spese e dei relativi controlli; · se il danno riconosciuto è superiore a 40.000 euro, sarà concessa una prima	Presentazione domande dal 15/11/2023 al 31/03/2026 Ai <u>sensi dell'ordinanza 52 necessaria manifestazione di interesse entro il 30/11/2025</u> su <u>INDICA</u> informazioni rivolgersi agli

		anticipazione in misura pari almeno ad euro 40.000,00 e la restata parte sarà così erogata: a) anticipazioni nei limiti del 50% della prima misura di contributo concesso; b) saldo, a conclusione della rendicontazione finale delle spese. Sono rimborsabili: - la riparazione di beni strumentali; c) l'acquisto di beni strumentali; d) il ripristino o la sostituzione, se la sostituzione risulti meno onerosa, di impianti produttivi, di arredi, elettrodomestici direttamente connessi all'attività produttiva, che siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi; e) la ricostituzione delle scorte vive e morte, quali materie prime, capi morti ecc.... solo se già esistenti al momento degli eventi calamitosi; f) il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive; g) il ripristino di reti di protezione e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina; h) il ripristino dei terreni, se ripristinabili, o l'indennizzo relativo ai terreni non ripristinabili; i) il ripristino delle arnie; j) il ripristino di strade aziendali e interaziendali se funzionali all'attività aziendale; k) il ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica; l) gli interventi idraulico-agrari e quelli a carattere strutturale quali drenaggi profondi, opere di consolidamento di versanti, ecc.; m) realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale; n) drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti, ecc.); o) i danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari; p) a pulizia, rimozione di fango e detriti dal fabbricato e dall'area esterna Pertinenziale Con la pubblicazione dell'ord.52 del 02/09/2025 Tutti i cittadini interessati ad usufruire delle misure di rimborso per i danni subiti durante le alluvioni di maggio 2023 e del settembre e ottobre 2024 che non hanno ancora presentato domanda, possono farlo con questo procedimento: entro il 31 ottobre va compilata la Manifestazione di volontà sulla piattaforma	uffici Cia di riferimento
--	--	--	---------------------------

		predisposta dalla Struttura commissariale, mentre entro il 31 marzo 2026 va inoltrata la Domanda di contributo sul portale SFINGE	
Aziende Agricole	Programma triennale 2024-2026 per l'acquisto riproduttori bovini maschi	Bando per l'acquisto di riproduttori maschi, età compresa fra 12 -24 mesi, bovini di razze autoctone da carne e a duplice attitudine. L'intervento, che ha una dotazione finanziaria complessiva di 30mila euro per ciascuna annualità, ha l'obiettivo di tutelare la biodiversità, migliorare il patrimonio genetico e sostenere gli allevatori che si impegnano a mantenere le nostre razze locali. Per quest'anno saranno considerati ammissibili tutti gli acquisti effettuati a partire dal 25 marzo 2024 (data di approvazione del Programma triennale) mentre per le annualità successive saranno considerati ammissibili gli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio di ciascuna annualità.	Il termine di chiusura delle domande è il 30 settembre di ciascuna annualità. Per informazioni Bonelli Antonio a.bonelli@cia.it cell. 3317366060
Azienda Agricola	Apertura bando SRD02 AZ D Benessere animale	Gli investimenti aziendali sono mirati a favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico anche attraverso l'introduzione di sistemi di gestione innovativi e di precisione, che incrementino il benessere degli animali, anche con riferimento all'antimicrobico resistenza. In tale contesto, inoltre, sono previsti investimenti per adeguare la fornitura di acqua e mangimi secondo le esigenze naturali dell'allevamento, per la cura degli animali ed il miglioramento delle condizioni abitative (come l'aumento delle disponibilità di spazio, le superfici dei pavimenti, i materiali di arricchimento, la luce naturale), e per offrire accesso all'esterno agli animali. Beneficiari: imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di silvicoltura e acquacoltura, Ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. I richiedenti devono altresì essere registrati come "operatori" di stabilimenti in cui vengono allevati bovini, suini, polli da carne, galline ovaiole, secondo il Sistema di Identificazione e Registrazione (sistema I&R), nella Banca Dati Nazionale Zootecnica Al momento della presentazione della domanda i beneficiari devono essere in alternativa o "Imprenditore Agricolo Professionale " IAP o di Coltivatore diretto. Sono ammissibili a sostegno gli investimenti relativi agli stabilimenti in cui vengono allevate le seguenti tipologie di animali:	La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è fissata al giorno 01/12/2025 ore 13.00 Per informazioni rivolgersi ad Antonio Bonelli Cell 3317366060

		- bovini da latte; - bovini da carne; - suini; - galline ovaiole; - polli da carne. I progetti approvati dovranno essere ultimati entro 12 mesi dalla comunicazione dell'atto dirigenziale di concessione del contributo. La dotazione finanziaria per l'intervento SRD02 – azione D è di euro 14.000.000,00. L'importo di spesa ammissibile per ogni singolo progetto è definito nella misura massima di euro 1.500.000,00 e nella misura minima di euro 10.000,00, in caso di localizzazione dell'intervento in zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici euro 20.000,00, se in altre zone Aiuto pari al 65%	
Azienda Agricola	SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	Sono ammesse a beneficiare del sostegno le imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione, e/o commercializzazione dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Sono escluse le imprese dedite alla sola attività di commercializzazione dei prodotti e le imprese in difficoltà secondo la definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e risorse complessivamente disponibili sono ripartite tra i seguenti settori/raggruppamenti di settori, per ciascuno dei quali verrà approvata una specifica graduatoria, come di seguito riportato: Lattiero – caseario: 11.400.000 euro Comparto bovini: 1.200.000 euro Comparto suini: 12.600.000 euro Comparto avicoli e uova: 3.000.000 euro Settore ortofrutticolo, compreso patate: 13.800.000 euro Settore vitivinicolo: 6.000.000 euro Settore seminativi: cerealicolo e bieticolo-saccarifero 5.400.000 euro Raggruppamento settori oleoproteaginose, foraggiere, sementiero: 3.000.000 euro Altri settori (olio d'oliva; ovicaprino - carne e latte; cunicolo; equino; bufalino – carne e latte; miele e derivati; aceto balsamico; vivaismo; frutta a guscio;	La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è fissata al giorno 12/12/2025 ore 13.00

		canapa; mangimistico; prodotti in uscita non Allegato 1 del Trattato): 3.600.000 euro L'intensità dell'aiuto è definita nella misura del 40% della spesa ammissibile per l'Azione 1 e del 50% dell'Azione 2.	
Azienda Extra Agricola	Azione specifica SRG06 VMC_AS_05_B "Ampliamento e riqualificazione delle micro/piccole/medie imprese (PMI) extra agricole in zone rurali"	Beneficiari - Micro/Piccole e Medie Imprese extra agricole (in forma singola) – Liberi professionisti. Intero territorio del G.A.L. Valli Marecchia e Conca. Interventi: Opere murarie e impiantistiche di strutture in cui si esercita l'attività, interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici; Macchinari, attrezzature, impianti di lavorazione/trasformazione; Dotazioni e arredi, inventariabili; Sistemazione, adeguamento e miglioramento delle aree esterne di stretta pertinenza degli immobili oggetto di intervento, nel limite massimo del 15% delle spese ammissibili di cui al precedente punto 1); Software e attrezzature informatiche funzionali all'attività finanziata; Veicoli industriali superiori ai 35 quintali con relativi loro allestimenti; Spese di promozione, entro il limite massimo del 10% delle spese di investimento materiale; Spese generali nei limiti previsti; Spese tecniche nei limiti previsti.	Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari: – al 60 % della spesa ammissibile in Zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo"; – al 40 % della spesa ammissibile in zona B "Aree ad agricoltura intensiva e specializzata". La spesa ammissibile va da un minimo di € 20.000 ad un massimo di € 90.000. Scadenza presentazione domande 28/11/2025 ore 13.00
AZIENDE AGRICOLE	GAL ALTRA ROMAGNA - Azione Specifica SRG 06 A – AR_AS08B "Reti Idriche al servizio delle aree rurali - specifica"	L'importo di un singolo progetto è definito nella misura minima di euro 15.000,00 e massima di euro 120.000,00. L'intensità dell'aiuto, in forma di sovvenzione in conto capitale, è definita nella misura del 80% della spesa ammissibile. Gli interventi ammissibili sono i seguenti: Realizzazione, adeguamento ed efficientamento delle reti idriche delle comunità rurali: • opere di realizzazione di nuovi acquedotti finalizzate all'approvvigionamento e/o alla distribuzione dell'acqua potabile; • opere di realizzazione e/o di adeguamento dei sistemi fognari; • adeguamento ed efficientamento delle reti di	Presentazione domande ore 17.00 del 01/12/2025 Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia di riferimento

		distribuzione idrica esistenti.	
AZIENDE AGRICOLE VITIVINICOLE	Dichiarazione di vendemmia e produzione delle uve 2025	Come ogni anno entro il 30/11 bisogna presentare la dichiarazione di vendemmia ed i relativi modelli F1 a chi ha ricevuto le uve ed entro il 15/12 la denuncia di produzione delle uve con i quantitativi di Vino nuovo in fermentazione e vino finito ottenuto.	Se l'azienda ha conferito tutta l'uva ad una cantina sociale non deve fare nulla (pensa a tutto la cantina). Se l'azienda ha venduto a più di una cantina sociale, oppure ad uno o più privati le uve, rivolgersi ai nostri uffici con i dati di cessione delle uve per la predisposizione delle dichiarazioni. Lo stesso per chi ha vinificato o ceduto anche piccoli quantitativi in conto lavorazione.
AGRITURISMI, B&B e aziende che offrono ospitalità	Codice CIN per la pubblicità delle aziende che offrono ospitalità	<u>Dal 01/01/2025 è obbligatorio</u> , per ogni azienda che offre ospitalità di breve periodo (agriturismi con camere, alloggi o agriturismo, room & breakfast, bed & breakfast, case vacanze ecc.), dotarsi del nuovo codice CIN (codice identificativo nazionale), che dovrà essere richiesto direttamente sulla banca dati nazionale delle strutture ricettive BDSR utilizzando lo SPID del titolare o legale rappresentante dell'attività. Per poter richiedere il CIN è necessario essere già in possesso del codice CIR regionale richiesto nel 2023. Questo codice dovrà obbligatoriamente essere inserito in ogni tipologia di pubblicità, sia cartacea che multimediale della propria struttura (siti internet, booking, air b&b ecc.). Inoltre il nuovo CIN dovrà essere esposto all'esterno della struttura mediante un cartello (La CIA si sta muovendo per far stampare massivamente i cartelli per tutte le aziende interessate). La mancata osservazione di tale obbligo comporterà delle sanzioni all'azienda.	Le aziende possono accedere direttamente ed in autonomia al portale ministeriale BDSR dal seguente link: https://bdsr.ministerioturismo.gov.it/ tramite SPID del titolare o legale rappresentante e cliccare sul tasto "ottieni CIN". Se l'azienda non

		Per le aziende nuove, dopo la presentazione della SCIA di inizio attività al comune di riferimento, è necessario richiedere il CIN entro 30 giorni da tale comunicazione.	riuscisse a trovare la struttura all'interno della BDSR vi invitiamo a contattare il proprio referente della multifunzionalità CIA per la zona di riferimento, che vi aiuterà ad accreditarvi e a reperire il codice CIN.
AGRITURI-SMI, B&B e aziende che offrono ospitalità	Comunicazione annuale aperture e prezzi per 2026	Come ogni anno entro il 1° ottobre è necessario comunicare al Comune di appartenenza la variazione delle aperture e dei prezzi per l'anno successivo. Tale comunicazione può essere effettuata solo in modalità telematica tramite il SUAPER-accesso unitario (per le province di Ravenna e Forlì-Cesena) al seguente link: https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale mentre per alcuni comuni della provincia di Rimini la comunicazione deve essere effettuata tramite il portale "Impresa in un giorno" a questo link: https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest Se nulla cambia da quanto dichiarato l'ultima volta al Comune in molti casi non è necessario effettuare alcuna comunicazione in merito, ma è sempre meglio informarsi bene presso i tecnici di riferimento CIA sul territorio o il singolo Comune, in quanto alcuni ancora esigono tale comunicazione annuale anche in assenza di modifiche.	Per entrambi i portali si accede con SPID/CIE/CNS e si procede con la compilazione della pratica. Arrivati alla fine è necessario firmare digitalmente la pratica. La firma digitale deve essere effettuata dallo stesso utente che ha effettuato l'accesso e compilato la pratica. Gli uffici CIA Romagna sono a disposizione per il supporto e la presentazione delle pratiche su delega dell'azienda.

SETTORE PREVIDENZIALE – PATRONATO

Soggetti interessati	Adempimento Misura	Agevolazioni	Cosa fare
Imprese agricole datori di lavoro	Collaborazione gratuita ed occasionale di parenti e affini	Art. 105 del Decreto "Cura Italia" estende dal 4° al 6° grado di parentela l'ambito di operatività dell'art. 74 della cosiddetta "Legge Biagi" (Dlgs 276 del 2003). Si tratta delle collaborazioni occasionali o di breve periodo nelle attività agricole, che possono essere rese a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione morale, comunque a titolo gratuito, e per le quali non sorge alcuna obbligazione esulando queste dal mercato del lavoro (non si costituisce, tra il titolare dell'impresa agricola ed il parente alcun rapporto, né di lavoro autonomo, né di lavoro subordinato). La disposizione mira ad incrementare le di avere "manodopera" (in questo caso da intendersi in senso lato) in un momento in cui si prevedono difficoltà in tal senso. La norma non limita l'estensione dal 4° al 6° grado di parentela alla durata dell'emergenza covid-19.	Nessuna formalità
	Donne in campo	Bando aperto alle donne, ora senza limiti di età, per investimenti nella azienda agricola	

MULTIFUNZIONALITÀ

VENDITA DIRETTA, AGRITURISMI, CONSEGNA A DOMICILIO, FLOROVIVAISMO

Con la decadenza del periodo emergenziale da COVID-19 **NON È PIÙ POSSIBILE**, DA PARTE DEGLI AGRITURISMI, EFFETTUARE LA CONSEGNA A DOMICILIO E L'ASPORTO DEI PRODOTTI

AGGIORNATO AL 21.11.2025 - A CURA DI CIA ROMAGNA